



Regione del Veneto
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Prot. n. 509/23 /D.A.T.

Belluno, 3 GEN. 2023

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO AZIENDALE ANNUALE DEI MEDICI DISPONIBILI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI ASSISTENZA MEDICA A FAVORE DEGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DEI CENTRI DI SERVIZI DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI.

PUBBLICATO SUL SITO DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI: www.aulss1.veneto.it

È indetta una selezione pubblica finalizzata all'aggiornamento dell'elenco aziendale annuale (istituito con DDG n. 1792 del 26.11.2018) dei medici disponibili all'incarico di medico curante a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi del territorio dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, in attuazione delle disposizioni dettate dalla DGRV n. 1231 del 14.08.2018.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CANDIDATI

L'elenco aziendale – che non costituisce graduatoria di merito – è stilato prevedendo le seguenti sezioni distinte:

Sezione A: Medici di Assistenza Primaria (MAP);

Sezione B: Medici di Continuità Assistenziale (MCA); si precisa che costoro possono seguire al massimo 40 ospiti non autosufficienti in quanto, ai sensi delle disposizioni regionali, non possono sfiorare il limite delle 38 ore settimanali, comprensivo di tutte le attività compatibili;

Sezione C: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;

Sezione D: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e non ancora inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;

Sezione E: Medici di comprovata esperienza in ambito geriatrico o con specializzazione in medicina interna o fisiatria o altri profili attinenti al ruolo di medico curante, anche convenzionati con altra Azienda ULSS, senza che l'incarico conferito dal Centro di Servizi comporti incompatibilità, come previsto dall'art. 21, comma 1, lett. g) dell'A.C.N..

L'elenco aziendale evidenzia per ciascun medico iscritto i seguenti riferimenti: anzianità di servizio in qualità di medico convenzionato per le attività di assistenza primaria (MAP), indicando se tale attività è esercitata in modo esclusivo a favore dei propri assistiti da almeno tre anni ed il numero di assistiti in carico alla data dell'iscrizione, e/o di medico incaricato (sia a tempo indeterminato che provvisorio, sia come sostituto) per le attività di continuità assistenziale (MCA) e/o di medico incaricato per le attività di assistenza medica nei Centri di Servizi (medico curante), anche come sostituto, periodi di attività come MAP o MCA negli ambiti distrettuali dell'Azienda ULSS, possesso di attestato di



Regione del Veneto
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

formazione specifica in medicina generale, possesso di specializzazioni in geriatria, medicina interna, fisiatria o altre attinenti al ruolo di medico curante, nonché notizie su eventuali risoluzioni anticipate di incarichi precedenti.

ASSEGNAZIONE INCARICHI

L'attività di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi viene assicurata incaricando uno o più medici individuati dal Direttore Generale di questa ULSS, in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, nell'ambito dell'elenco aziendale, preferibilmente nella Sezione A e, a seguire, B, C e D, o tra i medici dipendenti dell'Azienda ULSS o, in subordine, qualora non sia possibile l'individuazione del medico curante in dette Sezioni, autorizzando il Centro di Servizi ad incaricare uno o più medici di propria fiducia individuati nella Sezione E del medesimo elenco o ad avvalersi di uno o più medici già in rapporto diretto col Centro di Servizi.

IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE DEL MEDICO INCARICANDO

Si prevede che il medico curante garantisca l'assistenza medica presso i Centri di Servizi secondo lo *standard* orario minimo di 22 ore settimanali ogni 60 ospiti assistiti, da ripartire su 5 giorni, dal lunedì al venerdì nel *range* orario dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18.30, riservando 2 ore per il sabato mattina. Nell'arco delle 22 ore è incluso un tempo dedicato al colloquio coi familiari di riferimento degli ospiti assistiti.

Nello specifico, qualora il medico curante abbia in carico un numero di ospiti inferiore a 60 unità, l'assistenza medica dovrà essere modulata come di seguito indicato:

Numero Ospiti Struttura	Standard orario minimo di assistenza settimanale da garantire
Fino a 10	3 ore e 40 minuti
Da 11 a 15	5 ore e 30 minuti
Da 16 a 20	7 ore e 20 minuti
Da 21 a 25	9 ore e 10 minuti
Da 26 a 30	11 ore
Da 31 a 35	13 ore
Da 36 a 40	14 ore e 40 minuti
Da 41 a 45	16 ore e 30 minuti
Da 46 a 50	18 ore e 20 minuti
Da 51 a 55	20 ore 10 minuti
Da 56 a 60	22 ore



Regione del Veneto
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Nel caso in cui il servizio di assistenza medica sia prestato numericamente da più medici curanti, la ripartizione in carico degli ospiti non deve superare la quota di 60 unità per ciascun medico convenzionato; i medici curanti, in accordo con il medico coordinatore ed il Centro di Servizi, devono adeguare gli orari alla massima copertura nell'arco della giornata di presenza medica.

Nel caso in cui il numero degli ospiti assistiti del Centro di Servizi sia inferiore o uguale a 30 unità, la presenza del medico curante nelle giornate di sabato potrà articolarsi prevedendo almeno un sabato di presenza al mese.

Resta inteso che la presenza giornaliera ed oraria del medico curante nell'arco della settimana dovrà essere sempre concordata tra il medico ed il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore e tenuto conto anche del numero degli ospiti assegnati.

Nel caso in cui il medico curante sia stato incaricato direttamente dal Centro di Servizi, su autorizzazione di questa ULSS, il medesimo Centro di Servizi deve assicurare che le disposizioni contrattuali previste nel contratto che regolerà i rapporti tra le parti (Centro di Servizi e medico) corrispondano puntualmente agli obblighi previsti dall'accordo contrattuale contemplato dalla DGRV n. 1231/2018, ivi comprese le clausole di risoluzione contrattuale.

TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DELL'INCARICO

Il compenso da riconoscere ai medici curanti è determinato in 62,00 €/ospite assistito/mese (**comprensivo della quota capitaria per i medici di assistenza primaria**) da intendersi quale importo massimo a carico dell'Azienda ULSS.

L'eventuale incarico a medici dipendenti è disciplinato in conformità agli specifici istituti contrattuali.

Gli incarichi avranno durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per pari durata, e verranno formalizzati attraverso la stipula dei contratti di cui agli allegati 1 e 2 dell'accordo contrattuale approvato con la DGRV n. 1231/2018 (allegati al presente avviso e di cui si invita a prendere visione – all. 1).

I Centri di Servizi dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti sono indicati in allegato (all. 2).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per partecipare al presente avviso pubblico, i medici interessati dovranno compilare apposita domanda (secondo lo schema allegato – all. 3) da trasmettere alla scrivente ULSS attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.aulss1@pecveneto.it;
- a mezzo e-mail al seguente indirizzo: claudio.ricciotti@aulss1.veneto.it;
- mediante consegna all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno (BL);

Le domande di partecipazione all'avviso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **14 gennaio 2023**.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:

- inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato;

- eventuali disguidi tecnico – informatici, non imputabili all'Amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.

REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, per la durata di 15 giorni, e trasmesso agli Ordini dei Medici di tutte le Regioni.

Con la presentazione della domanda è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni del presente avviso.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all'avviso, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della Direzione Amministrativa Territoriale di Belluno (0437.516751).

Al fine di darne la massima diffusione, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale (www.aulss1.veneto.it) nella sezione "Concorsi e Avvisi" - "Servizio Convenzioni"- "Avvisi Servizio Convenzioni", ed inviato agli Ordini dei Medici di tutte le Regioni.

REGIONE VENETO AZIENDA ULSS n. 1 - DOLOMITI
Direzione Amministrativa Territoriale
IL DIRETTORE
Dott. GIANLUCA

Allegati:

1. Schema contratto
2. Elenco Centri di Servizi
3. Fac simile domanda

Responsabile dell'istruttoria
Claudio Ricciotti (tel.: 0437.516751)

ALLEGATO 1

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA _____ E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI _____ SITO IN COMUNE DI _____ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO *QUINQUIES* APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARTI:

AZIENDA ULSS _____

PRESTATORE DEL SERVIZIO: DR. _____

BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____

Premesso che:

- il Dr. _____ è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS _____ (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi _____ (Centro di Servizi);
- il Dr. _____ dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
- il Dr. _____ dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- l'incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'accordo contrattuale, in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, come da nota prot. _____ del _____, allegata quale parte integrante del presente atto;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

- effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;

- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali;
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 - Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale.

Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.

La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

Lunedì	dalle ore _____	alle ore _____
Martedì	dalle ore _____	alle ore _____
Mercoledì	dalle ore _____	alle ore _____
Giovedì	dalle ore _____	alle ore _____
Venerdì	dalle ore _____	alle ore _____
Sabato	dalle ore _____	alle ore _____

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti

Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti all'interno del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni

È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.

La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.

Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.

Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dall'Azienda ULSS.

La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.

Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro

Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che:

- nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) l'incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell'A.C.N. per la medicina generale vigente;
- nel caso in cui il medico curante sia un medico con diploma di formazione specifica in Medicina Generale (sezioni C e D dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) l'incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo;
- nel caso in cui il medico curante sia un medico dipendente dell'Azienda ULSS l'incarico in oggetto verrà disciplinato sulla base degli specifici istituti contrattuali.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante

La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Fermo lo *standard* minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale:

- nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), il numero degli ospiti in carico al singolo medico non deve superare la quota di 60 unità; eventuali eccedenze fino al limite massimo di 70 ospiti devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore;
- negli altri casi (sezioni C e D dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), il numero degli ospiti in carico al singolo medico non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico

Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1.

La corresponsione integrale del predetto corrispettivo è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico cessa per:

- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative

In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto contrattuale

In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, l'Azienda ULSS, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.

Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Centro di Servizi con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12.

Articolo 15 - Copertura Assicurativa

Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*". Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dall'Azienda ULSS.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*", e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Letto, firmato e sottoscritto il _____

Il Direttore Generale
dell'Azienda ULSS

Il medico

ALLEGATO 2

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA _____ E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI _____ SITO IN COMUNE DI _____ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO *QUINQUIES* APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____

PARTI:

CENTRO DI SERVIZI _____

PRESTATORE DEL SERVIZIO: DR. _____

BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____

Premesso che:

- il Dr. _____ è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS _____ (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi _____ (Centro di Servizi);
- il Dr. _____ dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
- il Dr. _____ dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- l'incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'accordo contrattuale, su autorizzazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS, come da nota prot. _____ del _____, allegata quale parte integrante del presente atto;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

- effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;

- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali;
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 - Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale.

Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.

La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

Lunedì	dalle ore _____	alle ore _____
Martedì	dalle ore _____	alle ore _____
Mercoledì	dalle ore _____	alle ore _____
Giovedì	dalle ore _____	alle ore _____
Venerdì	dalle ore _____	alle ore _____
Sabato	dalle ore _____	alle ore _____

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti

Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti esterni durante l'orario di presenza all'interno del Centro di Servizi.

Il medico riconosce, inoltre, i seguenti ulteriori divieti: di accedere ai sistemi informatici/informativi dell'Azienda ULSS e di utilizzare il ricettario regionale standardizzato messo a sua disposizione per effettuare prescrizioni a favore di persone diverse dagli ospiti del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni

È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.

La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.

Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.

Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizi.

La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.

Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro

Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l'incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante

La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Fermo lo *standard* minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale, il numero degli ospiti in carico al singolo medico (sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), tenuto conto delle tipologie contrattuali, non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico

Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1.

La corresponsione integrale del predetto corrispettivo, è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, in misura pari a quanto riconosciuto dall'Azienda ULSS ai sensi del comma precedente, entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico

Il protocollo terapeutico cessa per:

- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative

In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che l'Azienda ULSS è esentata da qualsiasi responsabilità, anche economica, che ne dovesse risultare.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto

In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, il Centro di Servizi, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.

Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione al Centro di Servizi e all'Azienda ULSS con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive

Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12 e salvo quanto previsto negli eventuali accordi tra il Centro di Servizi e il medico di cui al successivo articolo 17 rubricato "*Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS*".

Articolo 15 - Copertura Assicurativa

Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*". Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dal Centro di Servizi.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali

Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*", e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation – GDPR*), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Articolo 17 - Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS

Il Centro di Servizi e il medico possono prevedere accordi specifici finalizzati ad ottimizzare i livelli prestazionali, disponendo espressamente che gli accordi qui previsti non comportino oneri diretti od indiretti a carico dell'Azienda ULSS e a condizione che questi non comporti una riduzione dei parametri minimi di assistenza medica di cui all'articolo 2 del presente contratto, fatta salva ogni disposizione di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale anche in materia di revoca dell'incarico conferito con il presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto il _____

Il Rappresentante Legale
del Centro di Servizi

Il medico

Distretto di Belluno

Centri di Servizi

CDR Auronzo di Cadore

CDR Santo Stefano di Cadore

CDR Cortina d'Ampezzo

CDR Pieve di Cadore

CDR Livinallongo

CDR Val di Zoldo

CDR Longarone

CDR Ponte nelle Alpi

CDR Belluno

CDR Limana

CDR Puos d'Alpago

CDR Agordo

CDR S. Croce del Lago

RSA Cusighe

Distretto di Feltre

Centri di servizi

CDR Alano di Piave

CDR Arsietà

CDR Cesiomaggiore

CDR Feltre

CDR Fonzaso

CDR Bakhita di Fonzaso

CDR Lamon

CDR Lentiai

CDR Pedavena

CDR Mel

CDR Meano

CDR Seren del Grappa

CDR Trichiana

CDR Sedico

CDR Quero

All.3

Avviso pubblico ordinario per l'aggiornamento dell'elenco aziendale annuale dei medici disponibili a svolgere le funzioni di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – Fac simile domanda.

DA UTILIZZARE PER L'INSERIMENTO NELLE SEZIONI A) E B) DELL'ELENCO AZIENDALE

(Medici di assistenza primaria e Medici di continuità assistenziale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti)

All'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Uffici della D.A.T. di Belluno
Via Feltre, n. 57
32100 – Belluno (BL)

Da trasmettere entro e non oltre il _____ a mezzo e-mail al seguente indirizzo claudio.ricciotti@aulss1.veneto.it oppure mediante consegna a mano, entro lo stesso termine, agli uffici della Direzione Amministrativa Territoriale di Belluno (via Feltre, n. 57).

Facendo riferimento all'avviso prot. n. _____ del _____ il/la sottoscritto/sottoscritta _____, codice fiscale _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____, tel. _____, e-mail _____, PEC _____:

- Medico di assistenza primaria dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;
- Medico di continuità assistenziale presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;

dichiara

di essere disponibile a svolgere le funzioni di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti con preferenza per la/le seguente/i struttura/e:

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre:

- Di essere iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti dal _____ con nr. _____ assistiti e di esercitare/non esercitare in via esclusiva attività convenzionata di assistenza primaria a favore dei propri assistiti da almeno 3 anni;
- Di essere medico di assistenza primaria con incarico provvisorio presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti dal _____ al _____;
- Di essere medico di continuità assistenziale presso l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti con incarico a tempo indeterminato/provvisorio dal _____;

- Di essere/essere stato incaricato per le attività di assistenza medica nei Centri di Servizi (medico curante), anche come sostituto, riportando i seguenti dati:

Periodo	Struttura e luogo
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Di essere/non essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale;
- Di essere/non essere inserito nella graduatoria regionale, valevole per l'anno 2021, degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- Di essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni:
 - Geriatria
 - Medicina interna
 - Fisiatria
 - O altre attinenti al ruolo di medico curante _____
- Di essere in possesso del requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento della prestazione lavorativa indicata al comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 44 del 2021, convertito in legge n. 76 del 2021 (**avvenuta vaccinazione anti Covid-19**);
- Di non aver potuto espletare all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 convertito in legge n. 76 del 2021 (**mancato assolvimento dell'obbligo di vaccinazione anti Covid-19**).

Chiede, infine, che eventuali comunicazioni inerenti all'incarico vengano fornite al seguente indirizzo:

Data e luogo _____

Timbro e Firma _____

All.3

Avviso pubblico ordinario per l'aggiornamento dell'elenco aziendale annuale dei medici disponibili a svolgere le funzioni di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – Fac simile domanda.

DA UTILIZZARE PER L'INSERIMENTO NELLE SEZIONI C), D) ed E) DELL'ELENCO AZIENDALE

All'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
Uffici della D.A.T. di Belluno
Via Feltre, n. 57
32100 – Belluno (BL)

Da trasmettere entro e non oltre il _____ a mezzo e-mail al seguente indirizzo claudio.ricciotti@aulss1.veneto.it oppure mediante consegna a mano, entro lo stesso termine, agli uffici della Direzione Amministrativa Territoriale di Belluno (via Feltre, n. 57).

Facendo riferimento all'avviso prot. n. _____ del _____ il/la sottoscritto/sottoscritta _____ codice fiscale _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____ tel. _____, email _____, PEC _____;

dichiara

di essere disponibile a svolgere le funzioni di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, con preferenza per la/le seguente/i struttura/e:

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre:

- Di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di _____ in data _____;
- Di essere iscritto all'Ordine dei Medici di _____ dal _____;
- Di essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e di essere incluso nella graduatoria regionale, valevole per l'anno 2021, degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- Di essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e di non essere incluso nella graduatoria regionale, valevole per l'anno 2021, degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- Di essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni:
 - Geriatria
 - Medicina Interna
 - Fisiatria

- O altre attinenti al ruolo di medico curante: _____
- Di svolgere/aver svolto attività di assistenza medica nei Centri di Servizi (medico curante), anche come sostituto, riportando i seguenti dati:

Periodo	Struttura
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- Di non essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale;
- Di non essere incluso nella graduatoria regionale, valevole per l'anno 2021, degli aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale;
- Di essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni:
 - Geriatria
 - Medicina Interna
 - Fisiatria
 - O altre attinenti al ruolo di medico curante: _____
- Di essere in possesso del requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento della prestazione lavorativa indicata al comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 convertito in legge n. 76 del 2021 (**avvenuta vaccinazione anti Covid-19**);
- Di non aver potuto espletare all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 convertito in legge n. 76 del 2021 (**mancato assolvimento dell'obbligo di vaccinazione anti Covid-19**).

Chiede, infine, che eventuali comunicazioni inerenti all'incarico vengano fornite al seguente indirizzo:

Data e luogo _____

Timbro e Firma _____